



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 Reg. DEL 28 OTTOBRE 2024

OGGETTO: Gestione del fondo rischi contenzioso e istituzione del registro del contenzioso.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore **18,30** alle ore **18,40**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. SUTERA Concettina - Assessore		X

- ◆ Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Carmelo VERZI**'.
- ◆ Partecipano gli Assessori **Calogero FABIO** e **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Concettina SUTERA** e **Salvatore FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 163 del 28 Ottobre 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

- Servizio Contenzioso -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N° 60/2024

Del 23.10.2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 163/2024

Del 28.10.2024

OGGETTO: Gestione del fondo rischi contenzioso e istituzione del registro del contenzioso.

IL SINDACO

Rilevato preliminarmente che risulta quanto mai opportuno migliorare l'organizzazione e la gestione del Contenzioso dell'Ente;

Dato atto che:

- oltre che da un punto di vista giuridico, la gestione del Contenzioso comunale, da un punto di vista finanziario, deve rapportarsi con le esigenze (di equilibrio) di bilancio;
- per quanto di interesse, rilevano, in particolare, i principi della competenza finanziaria e della prudenza, cui è connessa anche la logica degli "accantonamenti" e dei Fondi rischi per spese potenziali;

Considerato che:

- il sistema contabile, di cui al D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., statuisce l'obbligatoria previsione di Fondi di accantonamento, preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie ad assicurare la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;
- tra tali Fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il c.d. "Fondo Contenzioso";

Preso atto che:

- in base al principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n.118/2011, al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione l'Ente avrebbe dovuto effettuare una ricognizione del contenzioso pendente, valutare per ciascuna delle cause l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, accantonando congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;
- il predetto principio contabile, al paragrafo 5.2, lettera h), innanzitutto impone – in caso di contenzioso in cui vi siano significative probabilità di soccombenza o di sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva – l'obbligo dell'accantonamento al Fondo rischi per Contenzioso: trattasi, infatti, di una forma

di accantonamento per passività potenziale, la cui ratio, in armonia col principio generale di agire prudenzialmente, è anche quella di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;

Dato atto, inoltre, che, più nello specifico:

- nel caso in cui l'Ente, nell'ambito del contenzioso in essere, abbia significative probabilità di soccombere o sia già stato destinatario di una condanna non definitiva (e non esecutiva), si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o - del ricorso, appunto), con riferimento alla quale, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, non è possibile impegnare alcuna spesa;
- il principio della prudenza impone, al tempo stesso, in casi siffatti, un accantonamento delle risorse necessarie per far fronte al pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando le relative spese che incrementeranno, a fine esercizio, il risultato di amministrazione, con riferimento alla parte vincolata dello stesso;

Valutato che obiettivo precipuo della riforma della nuova contabilità armonizzata, segnatamente, è quello di scongiurare – nella prospettiva della salvaguardia e del presidio degli equilibri finanziari e a copertura di rischi potenziali – l'eventualità di squilibri di bilancio strutturali, dovuti a sentenze che determinano oneri non fronteggiabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio;

Dato atto, altresì, che il principio contabile:

- prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente;
- dispone che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

Considerato, inoltre, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del Fondo Contenzioso e della relativa adeguatezza, per dare copertura tempestivamente a eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che, al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, l'Ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura delle spese, compromettendo gli equilibri di bilancio;

Dato atto, pertanto, che l'Ente – al fine di un puntuale accantonamento sul risultato di amministrazione nei documenti di natura economico-finanziaria – deve procedere ad una stima puntuale del rischio di soccombenza per i contenziosi di propria competenza (tenuto in considerazione, dunque, anche quanto rientrante nelle competenze dell'insediato Organismo Straordinario di Liquidazione);

Considerato, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata proprio da sentenze (o atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

Ritenuto:

- necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in corso, in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e, di conseguenza, i criteri per la quantificazione delle risorse da accantonare, per sterilizzare gli effetti della verifica di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;

- opportuno, a tal fine, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare, per ciascun rischio stimato, l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti, avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio;

Considerato, altresì, che anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

Dato atto che il richiamato principio contabile non individua puntuali criteri per la stima del rischio, né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso;

Rilevato che:

- in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e suoi allegati, la nozione di soccombenza può ricavarsi dagli standard nazionali ed internazionali in tema - di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (previsti dalla contabilità economica), nonché dalle indicazioni della magistratura contabile;
- esplicitando i criteri contenuti nelle summenzionate coordinate contabili, a seguito della valutazione di soccombenza e del “*grado di rischio*” (dato dal rapporto tra la probabilità che il fatto non si verifichi o che si verifichi), sarà possibile rinvenire le seguenti casistiche:
 - un evento è definito “*probabile*” – con **alea alta**, quando lo stesso ha più probabilità di manifestarsi rispetto a quella che non si manifesti, con percentuale superiore al 50% (in questo caso v'è l'obbligo di prevedere un accantonamento nel fondo pari, almeno, a tale percentuale);
 - un evento è definito “*possibile*” – con **alea media**, quando la possibilità di sopravvenienza dell'evento futuro è inferiore al probabile: in altri termini, avremo una percentuale maggiore in ordine all'eventualità che il fatto non si verifichi, contro una minore che si verifichi (in questo caso vi sarebbe solo l'obbligo di fornire informazioni adeguate o nella nota integrativa al bilancio o in altra documentazione, e nulla sarebbe da accantonare nel Fondo);
 - un evento è definito “*remoto*” – con **alea bassa**, quando sussistono scarsissime possibilità che questo si verifichi, ossia lo stesso potrà accadere solo in situazioni eccezionali: nella prassi, tale situazione si ha quando la probabilità che l'evento si manifesti sia stimata nella misura inferiore al 10% (in questo caso non sarebbe richiesta in nota integrativa nessuna menzione e non si dovrebbe procedere ad accantonamento alcuno; cfr. OIC 31, paragrafo 49).

Posto che:

- in presenza di **eventi certi** (sentenze di condanna o atti esecutivi equipollenti), l'Ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, stanziando in bilancio le risorse occorrenti;
- in caso di **passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata (escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio) sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un range stimato tra un minimo ed un massimo, in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dei Legali esterni, ai sensi dell' art. 13, comma 5, della Legge n. 247 del 2012 e ss.mm.ii.;
- in caso di **passività possibili**, si può procedere ad accantonamento sul Fondo rischi passività potenziali ex art. 167, comma 3, del TUEL, applicando coefficienti di accantonamento inferiori al 50% del valore della domanda stessa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

- in presenza di **evento remoto**, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile;

Considerato che l'Ente, non essendo dotato di Avvocatura interna, gestisce gli affari legali affidando i patrocinii dei contenziosi a professionisti del libero foro;

Dato atto che – in ordine al rapporto tra gli Uffici comunali ed i Professionisti esterni, circa il profilo degli obblighi di comunicazione della stima del rischio di soccombenza e del suo aggiornamento in base all'andamento della causa – è assolutamente opportuno inserire nelle convenzioni stipulate con i Legali una specifica clausola, in base alla quale il professionista incaricato assume la specifica obbligazione di comunicare il rischio di soccombenza nella controversia ed il correlato onere di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche, da rendere sulla base dello sviluppo della controversia e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione, al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto;

Ritenuto, pertanto:

- di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "*soccombenza*" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del Rendiconto della gestione:

RISCHIO	% DI RISCHIO	% DI ACCANTONAMENTO
Probabile	1) Fra 81% e 99% 2) Fra 61% e 80% 3) Fra 51% e 60%	a) 80% del valore della causa b) 60% del valore della causa c) 50% del valore della causa
Possibile	4) Fra 31% e 50% 5) Fra 11% e 30%	d) 30% del valore della causa e) 10% del valore della causa
Remoto	6) Fra 0% e 10 %	f) Nessun accantonamento

- **che**, a decorrere dall'approvazione dei prossimi documenti di carattere economico-finanziario, occorre stanziare, tra i Fondi ed accantonamenti, l'onere derivante dall'applicazione dei sopra indicati criteri, in riferimento al contenzioso in essere presso l'Ente e di propria competenza;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267 /2000;
- il D. Lgs. n.118 /2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Dato atto:

- dell'attuale struttura organizzativa del Comune di Longi;
- dell'Organigramma dell'Ente;
- dei procedimenti e delle funzioni proprie del servizio Contenzioso;

Per le motivazioni di cui sopra,

PROPONE

1. **Di richiamare** le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di dare atto** che risulta quanto mai opportuna la migliore organizzazione e gestione del Contenzioso dell'Ente;
3. **Di approvare** i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31, ed i seguenti coefficienti da applicare al fine di determinare la misura dell'accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso, sia in sede di approvazione del Rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del Bilancio di previsione finanziario:

RISCHIO	% DI RISCHIO	% DI ACCANTONAMENTO
Probabile	1) Fra 81% e 99% 2) Fra 61% e 80% 3) Fra 51% e 60%	a) 80% del valore della causa b) 60% del valore della causa c) 50% del valore della causa
Possibile	4) Fra 31% e 50% 5) Fra 11% e 30%	d) 30% del valore della causa e) 10% del valore della causa
Remoto	6) Fra 0% e 10 %	f) Nessun accantonamento

4. **Di stabilire che** nel disciplinare di incarico con gli Avvocati di fiducia:
 - dev'essere inserita un'apposita clausola con la quale il professionista si assume il preciso onere di comunicare il rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria conoscenza ed esperienza, con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni, da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati, con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre (ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al Fondo Contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al proprio incarico);
 - dev'essere, altresì, inserita una clausola con la quale il professionista s'impegna ad effettuare una prudente stima delle cause di valore indeterminato o indeterminabile ai fini della corretta quantificazione del Fondo;
5. **Di aggiornare**, per l'effetto, il *Registro del Contenzioso*, già in uso, con i criteri di cui sopra con la precipua finalità di pervenire ad una migliore gestione del Contenzioso di competenza che costituisce lo strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del Fondo Rischi per Contenzioso;
6. **Di incaricare** il Responsabile di Area, ove è incardinato il Servizio Contenzioso:
 - **di** procedere, con la collaborazione della Responsabili del Servizio, per quanto di competenza, all'aggiornamento del Registro di cui al punto precedente, secondo il modello che sub A) forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, e che comunque dovrà contenere, per ciascun contenzioso, le seguenti informazioni minime:
 - ✓ oggetto del contenzioso;
 - ✓ parti processuali;

- ✓ legali di fiducia;
 - ✓ data inizio del contenzioso/conferimento incarico al professionista;
 - ✓ valore della causa;
 - ✓ alea di soccombenza;
- **di darne** comunicazione, con ogni tempestività, alla Responsabile del Servizio Ragioneria, specialmente con riferimento ad ogni eventuale situazione che potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio o che potrebbe favorire la riduzione dell'accantonamento;

7. Di stabilire che:

- il Registro del Contenzioso deve essere aggiornato ed implementato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a cura del Responsabile ove è incardinato il Servizio Contenzioso;
- entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Responsabile dell'Area ove è incardinato il Servizio Contenzioso, provvede all'aggiornamento del Registro, avviando le interlocuzioni con i professionisti del libero foro, con le indicazioni del grado di rischio soccombenza;

8. Di dare atto, altresì, che, nelle more del formale aggiornamento del Registro del Contenzioso, comunque, il competente Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà ad applicare i criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza di cui al presente atto deliberativo;

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

**La Responsabile del
Servizio Contenzioso
Dr.ssa Lazzara Maria**

Maria Lazzara



**IL PROPONENTE
IL SINDACO
Arch. Lazzara Calogero**

Arch. Lazzara Calogero


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOEVOLLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 23/10/2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)




1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23/10/2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Capitolo	Voce: “ _____ ”
1_1 Competenza	
1_1 Residui _____	Impegno n° _____/2024 per €

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 163

DEL 28.10.2024 DALLE ORE 18,30 - ALLE ORE 18,40.

PROPOSTA N. 163 del 28.10.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Carmelo CAPUTO

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 28.10.2024 Il Segretario Comunale - Dott. Carmelo VERZI

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - Dott. Carmelo VERZI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 30.10.2024.

Longi, 28.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria GALATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE